



Aree Protette
Appennino Piemontese



Guida alla redazione dello studio per la valutazione di incidenza

ZSC IT 1180011

Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte
Legnà

Informazioni utili alla presentazione di piani, progetti e interventi riguardanti il Sito di Importanza Comunitaria.
Documento di indirizzo per soggetti pubblici e privati



Salamandrina terdigitata (All. II e IV Dir. 92/43/CEE), Rio Ghiaion

Informazioni sull'Unione europea e sulle politiche comunitarie sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu>). Per informazioni sulle politiche di conservazione della biodiversità dell'Unione: ec.europa.eu/environment/nature

Una scheda bibliografica figura alla fine del documento.

A cura di: Regione Piemonte, Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese - Sede Operativa via G.B. Baldo n. 29 15070 Lerma AL; Sede Amministrativa via Umberto I 32/A 15060 Bosio AL. Realizzazione: Gabriele Panizza Funzionario Tecnico Gestione ambientale, conservazione, agro silvo pastorale.

info@areeprotetteappenninopiemontese.it

areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Direzione regionale competente: Regione Piemonte, Direzione ambiente, Settore Biodiversità e Aree Naturali, Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino

Versione 1.0 agosto - settembre 2016



I. PREMESSA	5
II. STRUMENTI NORMATIVI	7
III. FOCALIZZARE ALCUNI ASPETTI (Domande frequenti)	11
IV. Materiali per la presentazione di Piani, progetti e interventi interessanti la ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte carmo, Monte Legnà”	17
V. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	27
VI. NOTE FINALI	28



I. PREMESSA

LA RETE NATURA 2000

Con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) il criterio di conservazione della biodiversità è proiettato su ampia scala geografica attraverso la realizzazione di “una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000”. La Rete Natura 2000 comprende sia i S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) previsti dalla citata DIR 92/43/CEE, che le Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) previsti dalla DIR 79/409 CEE, c.d. Direttiva Uccelli, che concerne la conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat. Gli Stati membri individuano le Zone di Protezione Speciale ed i Siti di Importanza Comunitaria al fine di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat ricompresi negli elenchi allegati alle due Direttive, in riferimento non ai confini politici, ma all’ambito delle regioni biogeografiche di competenza: alpina, continentale, mediterranea, atlantica, macaronesica. La Commissione europea procede alla valutazione degli elenchi nazionali e propone l’elenco comunitario dei Siti. In Italia il Ministero dell’Ambiente ha affidato alle Regioni e alle Province autonome il censimento dei Siti di Importanza Comunitaria attraverso una schedatura complessa ed informatizzata contenente le informazioni relative a ciascun Sito individuato. L’elenco dei Siti proposti dalle Regioni è stato pubblicato con D.M. 3 aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22/4/2000. I Siti individuati, sia SIC che ZPS, a seguito dell’inserimento nell’elenco comunitario, diventano Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la Rete Natura 2000. Essendo la gestione dei Siti dinamica, con il cambiare delle condizioni ambientali e della componente faunistica e floristica e con l’approfondirsi delle indagini scientifiche (monitoraggi) possono cambiare i confini di dette aree (tramite appositi provvedimenti regionali, nazionali e comunitari) o essere modificati i criteri di gestione e conservazione.

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende fornire a soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo propongono nei termini di legge Piani, progetti o interventi, nonché alle Autorità competenti ad emettere la Valutazione di Incidenza Ambientale nei casi previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i., i principali orientamenti utili alla corretta appli-

cazione della procedura per la Valutazione di incidenza nel Sito Natura 2000 IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, in ottemperanza alle prescrizioni delle Direttive comunitarie 92/43 CEE e 2009/147 CEE (ex Dir. 79/409), recepite dallo Stato italiano con Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, modificato e integrato dal DPR n. 120 del 2003.



Il documento contiene elementi utili alla comprensione delle finalità e delle procedure previste per la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria.

NATURA E LIMITI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese.

Il documento non offre una approfondita trattazione della normativa comunitaria; piuttosto intende rappresentare un contributo di indirizzo per una migliore applicazione delle Direttive comunitarie in materia di salvaguardia ambientale e della biodiversità a livello locale. Va sottolineato come, in ultima analisi, il documento rifletta procedure ed orientamenti operativi legati al momento in cui viene redatto, ma che potranno variare con il modificarsi dell’assetto normativo comunitario, nazionale e regionale, tenuto conto anche del carattere dinamico della gestione dei Siti Natura 2000. Spetta comunque alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee l’interpretazione di una Direttiva, così come spetta agli Stati membri e ai livelli locali di governo legiferare e fornire indicazioni circa l’applicazione.

Il contenuto si presenta sotto forma descrittiva, contenente indicazioni generali e materiali utili alla compilazione della **Scheda quesito** e dello **Studio per la Valutazione di incidenza**, che potranno essere adattati alle singole esigenze, al fine di consentirne la corretta valutazione da parte degli organi competenti.

E’ presente una sezione di domande frequenti nonché una bibliografia finale riportante testi e riferimenti normativi. Per quanto riguarda il dettaglio delle specie e degli habitat presenti nel Sito, nonché le specifiche norme vigenti, occorre consultare la normativa Sito specifica approvata. L’Ente Gestore può fornire su richiesta eventuale ulteriore materiale tecnico e documentale, dati e cartografie. All’atto della redazione di una Scheda quesito o di uno Studio per la Valutazione di incidenza si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio Tecnico dell’Ente di gestione al fine di ottenere eventuali utili indicazioni per un rapido e corretto svolgimento delle procedure autorizzative.



II. STRUMENTI NORMATIVI

· L' articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

L'art. 6 della Direttiva riveste importanza centrale per la gestione dei Siti natura 2000. Il comma 1. stabilisce che gli Stati membri individuano le misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati Piani di gestione specifici o integrati da altri Piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali (allegato I) e delle specie (allegato II) presenti nei Siti. Dal momento che gli Stati membri devono adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, nella misura in cui tali perturbazioni potrebbero avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di conservazione della Direttiva, il paragrafo 3 cita:

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito (...) le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”

Per una migliore comprensione di questo paragrafo, ci si deve riferire al documento “La gestione dei Siti Natura 2000: guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”, realizzato dalla Commissione europea. A questo proposito è possibile scaricare il documento in lingua italiana dal sito dell'Unione: ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

· L'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

L'art. 5 del DPR 357/97, così come sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, rappresenta il recepimento del dettato dell'art. 6 della DIR. 92/43/CEE. L'enunciato base (comma 1) stabilisce che:

“Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”.



In questo senso, il comma 2 stabilisce che:

“i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G del DPR 357/97 e s.m.i., uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.”

La norma in esame comprende nel senso più ampio l’ambito della pianificazione territoriale svolta solitamente dagli Enti pubblici o da Istituti specializzati. Analogamente, al comma 3 della norma si enuncia che:

“i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G (equivalente all’allegato C della L.R. 19/2009 e s.m.i.), i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

Come previsto al comma 8, l’ Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del Piano o dell’intervento, deve preventivamente acquisire la Valutazione di incidenza, effettuata dall’Ente incaricato delle funzioni normative ed amministrative connesse alla gestione dell’Area, e che potrà essere positiva o negativa.

[La procedura per la valutazione di incidenza nel contesto delle valutazioni di compatibilità ambientale](#)

Occorre a questo punto evidenziare come la procedura per la Valutazione di Incidenza sia una procedura di tipo autorizzativo, analogamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. A differenza di questa, tuttavia, la Valutazione di incidenza non afferisce a tipologie progettuali determinate a priori dalla normativa di riferimento, ma attiene all’ambito più generale della conservazione e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, considerando le influenze dirette e indirette di piani, progetti e interventi che possano avere conseguenze negative sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle componenti ambientali, faunistiche e floristiche tutelate dalla Comunità europea.



Il senso di ottica ampliata al contesto di piano, non solo di progetto, avvicina il concetto di Valutazione di Incidenza a quello di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sebbene quest'ultima si espliciti a livello preventivo, in fase di predisposizione di piani o programmi (pre adozione), con carattere orientativo sulle scelte delle Amministrazioni. Il principio da cui discende una valutazione ai sensi della DIR 85/337 CEE è comunque pressoché identico a quello previsto per la DIR 92/43/CEE: esso è infatti legato alla probabilità di incidenza negativa. La Procedura per la Valutazione di Incidenza è complementare ed allo stesso tempo trasversale alle altre procedure di analisi della compatibilità ambientale: infatti può esservi ricompresa, ma opera sostanzialmente in virtù di prescrizioni che vincolano al suo espletamento anche qualora non vi siano gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA, o il piano alla VAS, essendo il dettato della Direttiva Habitat ed i suoi recepimenti tesi alla tutela di habitat e specie di interesse comunitario, che possono essere compromessi anche da interventi di lieve portata. A mero titolo di esempio si può citare il caso di un progetto relativo ad un percorso turistico che preveda la costruzione di una passerella pedonale da collocarsi su uno stagno, in un sito Natura 2000. Pur essendo tecnicamente di limitata entità, l'intervento può tuttavia comportare disturbo, perdita di habitat ed accelerazione dei processi di interrimento dell'area umida a scapito di specie animali e vegetali ricompresi negli allegati della Direttiva; pertanto, data la possibilità di incidenza negativa, deve essere avviata la procedura per la Valutazione di incidenza. Occorre quindi sottolineare come medesime tipologie di interventi o progetti possano comportare, a seconda delle caratteristiche dei diversi siti, effetti diversi sulle componenti ambientali, faunistiche e floristiche. Di qui la difficoltà ad elencare a priori, al di fuori delle eventuali previsioni di specifici Piani di Gestione (DIR 92/43/CEE art. 6 par. 1), opere ed interventi esclusi dalla Procedura per la Valutazione di incidenza. Per quanto riguarda il diretto rapporto normativo tra la VIA e la Valutazione di Incidenza occorre citare l'art. 4 del DPR 357/97 e s.m.i.: [“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio](#)



di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.” Per quanto riguarda la pianificazione sono individuati a livello generale, come soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza, i Piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i Piani agricoli, faunistico venatori e loro varianti: una definizione maggiormente ristretta di piano ridurrebbe in maniera corrispondente la possibilità di equilibrare un interesse di “conservazione” rispetto ad un interesse contrapposto di “non conservazione”, provocando risultati sproporzionati o incoerenti. In caso di piani, progetti o interventi da sottoporre alla procedura per la valutazione di incidenza, il provvedimento finale (valutazione) è espresso dall'autorità competente entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo studio, la cui redazione è a carico del committente. Strumenti di pianificazione e progettualità pubbliche o private che necessitano della Procedura per la Valutazione di incidenza possono essere oggetto di Conferenza di Servizi.

· L'esito della valutazione di incidenza e i risvolti applicativi: art. 5 commi 9 e 10

La procedura per la valutazione di incidenza è sempre obbligatoria, anche in presenza di motivazioni di interesse pubblico, e deve essere acquisita in via preventiva dall'Autorità competente l'emissione del provvedimento finale (art. 5 comma 8 DPR 357/97 e s.m.i.). Il giudizio di incidenza riporta sia l'esito, sia le eventuali misure di mitigazione previste (se l'esito è positivo), sia le misure di compensazione (se l'esito è negativo, soltanto per interventi con dichiarazione di rilevante interesse pubblico): “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13”.

La Direttiva 92/43/CEE individua, all'interno degli elenchi riportanti gli habitat e le specie tutelate, alcune priorità necessitanti di particolari misure di conservazione, maggiormente vincolanti dal punto di vista normativo: **“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari**, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero,

previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse.”



III. FOCALIZZARE ALCUNI ASPETTI (Domande frequenti)

Dal punto di vista giuridico l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese e il Sito di Importanza Comunitaria IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" sono assimilabili?

No. I Siti Natura 2000 sono del tutto indipendenti da altre forme di tutela del territorio decise nell'ambito dei governi locali dei singoli Stati membri. La ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte carmo, Monte Legnà" è istituito dalla Commissione europea e sottoposto ad un regime di tutela derivante da due Direttive comunitarie ("Uccelli" e "Habitat"). L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è un Ente strumentale della Regione Piemonte che afferisce ad un ambito normativo (L.R. 19/2009 e s.m.i.) riguardante sia le Aree protette regionali (Parchi e Riserve naturali), sia i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); questi ultimi soltanto su specifica delega. In tal senso l'Ente è attualmente titolare della delega regionale per la gestione della ZSC IT180011, assegnata con D.G.R. su istruttoria della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali.

L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è incaricato degli aspetti tecnici e amministrativi connessi alla gestione del Sito?

La Regione Piemonte ha concluso l'iter amministrativo per l'affidamento in gestione del Sito Natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte carmo, Monte Legnà", attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione con l'Ente Parco, avvenuta il 28/7/2016 a seguito della Delibera di Consiglio Direttivo n. 24/2016. A partire da tale data, la gestione della ZSC e le istruttorie per la valutazione delle Schede quesito e degli Studi di incidenza sono in carico all'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese. L'Ente gestore, in accordo con il proprio Statuto, si occupa di promuovere la conoscenza delle Direttive europee in materia ambientale ed organizzare le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. E' altresì incaricato della Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale sul Sito, come previsto dalla vigente normativa.

L'Autorità competente ad emettere la Valutazione di Incidenza sulla ZSC è sempre l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, in quanto Ente Gestore delegato?



Fanno eccezione i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), secondo le modalità specificate dall'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.. L'Autorità competente in materia acquisisce in ogni caso, preventivamente, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore.

La ZSC IT1180011 “Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” ha una normativa di gestione?

Al momento per il territorio della ZSC sono in vigore Misure di Conservazione Sito Specifiche, approvate con D.G.R. 21-3222 del 2 maggio 2016, che costituiscono le misure essenziali, anticipatorie, per assicurare il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario ed evitarne il degrado. Successivamente verrà approvato un Piano di Gestione, che contiene il dettaglio delle priorità e delle azioni da intraprendere, nonché ogni altro aspetto riguardante informazioni scientifiche, assetto territoriale, utilizzo delle risorse, interventi urgenti e altri aspetti pratici connessi alla gestione del Sito.

Questi Piani vengono approvati dalla Regione tenendo conto delle opinioni e delle richieste delle popolazioni locali?

Alcuni aspetti normativi del Piano di gestione con ricadute dirette sul territorio, ad esempio le tematiche riguardanti la gestione forestale e gli aspetti agronomici legati alle pratiche agropastorali, possono essere oggetto di “procedure decisionali partecipate” istituite dall'Unione europea e attivate dall'Ente di gestione. Queste procedure prevedono, tramite incontri pubblici condotti con precise modalità standardizzate, la partecipazione dei portatori di interesse locali alla costruzione della normativa, che deve garantire nel modo più efficace possibile l'armonizzazione tra le esigenze di conservazione delle specie e degli habitat e le attività tradizionali delle popolazioni residenti. Questo procedimento, definito in inglese “bottom-up”, è raccomandato dalla Commissione europea per la gestione dei Siti Natura 2000, in quanto garantisce la massima partecipazione dei cittadini al processo decisionale, massimizzando l'efficacia delle attività di conservazione e gestione del Sito. Risponde inoltre al Principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione.

I Piani regolatori comunali sono da sottoporre alla Procedura per la Valutazione di Incidenza?

Sì, in quanto Piani urbanistici, per le previsioni interessanti il territorio del Sito Natura 2000 non direttamente connesse al mantenimento in stato di soddisfacente

conservazione degli habitat e delle specie presenti. Se le previsioni del Piano Regolatore riguardanti il territorio protetto sono uniformate, tramite apposita dichiarazione, alle prescrizioni delle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” e delle “Misure di Conservazione Sito Specifiche”, nei casi ove questa non sia espressamente prevista o richiesta dall’Ente gestore, non occorre attivare la procedura per la valutazione di incidenza. I Piani regolatori devono comunque espletare gli obblighi derivanti dalla Dir. 2001/42/CEE sulla Valutazione Ambientale Strategica, recepita con Dlgs. 152/2006 e s.m.i..



I confini dei Siti Natura 2000 devono essere tabellati?

Non è prevista la tabellazione di un Sito di Importanza Comunitaria per due motivazioni principali: la prima in quanto i SIC e le ZPS (e ZSC) nell’ambito della Rete Natura 2000 rappresentano i centri di maggiore distribuzione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ma non ne esauriscono il regime di tutela imposto dall’Unione Europea, in quanto sia gli habitat (Allegato I della Direttiva 92/43/CEE) che le specie (Allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE; All. I della Direttiva 2009/147/CEE) sono tutelati ex lege in tutto il territorio dell’Unione, anche al di fuori dei Siti Natura 2000. Ne consegue che la Procedura per la Valutazione di incidenza può essere attivata anche per piani, progetti o interventi passibili di provocare effetti negativi su habitat o specie di interesse comunitario situati fuori dai SIC o dalle ZPS, in particolare se classificati come prioritari. Come esempio si possono citare gli uccelli migratori o il lupo, per i quali evidentemente non può valere un regime di tutela confinato in territori con specifiche attribuzioni. La seconda motivazione riguarda il fatto di come i confini dei Siti di importanza comunitaria possano essere soggetti a *periodiche revisioni* da parte della Commissione europea, al fine di adeguarne lo standard di conservazione e garantire nel modo più efficace il raggiungimento degli obiettivi imposti dall’Unione.

Inoltre, è molto difficile che in un Sito, a meno che questo non coincida con un Parco regionale o nazionale, sia vietata in toto la caccia: il divieto può eventualmente riguardare alcune specie particolari, per le quali sia stato accertato che l’attività venatoria possa rappresentare una *perturbazione negativa significativa*. In tal caso il regime di divieto è esplicitato dalle normative riguardanti il Sito (Misure di conservazione, Piano di gestione).

La procedura per la Valutazione di incidenza riguarda soltanto piani o progetti ricadenti all’interno di un Sito di importanza comunitaria?

L’Unione europea, nel documento “La gestione dei Siti Natura 2000”, chiarisce che: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o

progetti situati all'interno di un Sito protetto, ma anche da Piani o progetti situati al di fuori di un Sito protetto, che possano avere incidenze significative su di esso". "La Procedura per la valutazione di incidenza è attivata non dalla certezza,



ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un Sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso".

Quale sanzione è prevista in caso di mancata osservanza degli obblighi comunitari e delle normative vigenti in materia di Siti Natura 2000?

Son previsti due livelli normativi di attivazione delle misure riparatorie: una prevista in ambito locale (regionale), che prevede l'applicazione dell'art. 50 della L.R. 19/2009 e s.m.i., l'altra comunitaria che prevede l'attivazione di una Procedura di infrazione da parte della U.E. a carico del soggetto inadempiente. L'attivazione comunitaria può avvenire su segnalazione del personale di vigilanza o anche di soggetti pubblici o privati presso il competente Ufficio della Commissione europea. Viene in genere svolta una fase di accertamento delle cause e delle responsabilità da parte del competente organo dello Stato membro. Se comminata, la sanzione può comportare limitazioni o esclusioni da determinati ambiti comunitari e svantaggi ed oneri economici anche consistenti che si ripercuotono a livello nazionale e locale.

Se il proponente un piano o un intervento ritiene che questo non abbia incidenza negativa sul Sito, occorre ugualmente l'avvio della Procedura per la Valutazione di incidenza?

Come precisato dalla Commissione europea: "le salvaguardie di cui all'art. 6, par. 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la Valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe". Una decisione di "non incidenza" di piani e interventi in fase di screening (preliminare) può quindi essere assunta soltanto a fronte dell'esame di documenti e studi scientifici riguardanti le specie e gli habitat presenti nel Sito o dei contenuti del Piano di gestione, effettuato dall'Autorità competente per la Valutazione.

Gli interventi o le attività espressamente vietate nella ZSC possono essere ugualmente proposte ed eventualmente autorizzate tramite la Valutazione di incidenza?

No, in nessun caso, in quanto il divieto imposto a livello normativo su determinati interventi indica come a carico di questi sia stata accertata *a priori* una elevata probabilità o certezza di provocare effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat e più in generale sull'integrità del Sito.

In caso di Valutazione di incidenza negativa su un Piano o un intervento proposto, è possibile procedere ugualmente, individuando opportune misure di compensazione degli impatti?



E' possibile soltanto nei casi previsti per legge, ovvero per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”. Il regime di applicazione di questa deroga è esplicitato nel “Documento di orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” della Commissione europea. In tali casi *“le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa e di mitigazione necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente”*. Al di là di questi specifici casi aventi dichiarazione di rilevante interesse pubblico, se la Valutazione di Incidenza è negativa non si prevedono compensazioni: il Piano o l’intervento non possono procedere e devono essere obbligatoriamente modificati e ripresentati *riattivando la Procedura di valutazione*, o accantonati in via definitiva. Occorre inoltre considerare che “Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse.”

A chi ci si può rivolgere a livello locale al fine di ottenere informazioni per la presentazione di un piano o di un progetto o per la redazione di uno Studio per la Valutazione di incidenza riguardanti la ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”?

L’Ufficio Tecnico dell’Ente di gestione è a disposizione per chiarimenti e informazioni, nonché per tutte le fasi istruttorie riguardanti la Procedura per la valutazione di incidenza e la presentazione di un Piano, progetto o intervento riguardante il Sito e aree limitrofe.

Quali sono le modalità più speditive per la presentazione di un progetto o intervento all’Ente di gestione?

Si consiglia di contattare direttamente l’Ente di gestione al fine di ottenere una prima indicazione tecnica e procedimentale a riguardo. In tal modo è possibile procedere con maggiore celerità e certezza circa le metodologie da adottare e la documentazione da produrre.

Per progetti o interventi da proporre nella ZSC e aree limitrofe è sempre necessario presentare lo Studio per la Valutazione di incidenza, da redigere secondo quanto prescritto dall’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i.?

No. Esistono diverse casistiche:



1. Gli interventi effettuati in conformità alle prescrizioni delle Misure di conservazione (regionali e Sito specifiche) e del Piano di gestione, così come quelli per i quali è esplicitamente indicato nella norma come non sottoposti alla procedura, non richiedono l'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza (sono in ogni caso fatte salve eventuali altre autorizzazioni previste per legge). E' comunque sempre consigliata, a maggiore tutela del proponente, la redazione della "Scheda quesito" (vedi pag. 17) con le informazioni sommarie sul progetto o sull'intervento, da inoltrare all'Ente gestore.
 2. Qualora le norme nazionali, le Misure di conservazione regionali, Sito specifiche, il Piano di gestione o l'esito dell'analisi preliminare della "Scheda guida" effettuato dall'Ente gestore prevedano l'obbligo di attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza, il procedimento si svolge nel seguente modo:
 - Attivazione della fase I della Procedura (Screening): in questa fase non è richiesto lo Studio per la Valutazione di incidenza, in quanto l'analisi da parte dell'Autorità competente consiste nello stabilire se il progetto o l'intervento debbano essere sottoposti alla fase II, Valutazione appropriata. In caso lo Screening abbia esito positivo (non si ravvisino cioè elementi passibili di determinare effetti negativi), il progetto o l'intervento si intendono autorizzati senza altri passaggi.
 - Attivazione della fase II della Procedura (Valutazione appropriata): se la fase di Screening ha accertato che il progetto o l'intervento presentati siano passibili di determinare effetti negativi sullo stato di conservazione delle specie o degli habitat, è attivata la fase II (Valutazione appropriata) e deve essere prodotto lo Studio di incidenza sul progetto preliminare, ex art. 43 L.R. 19/2009 e s.m.i., presentando i contenuti di cui al comma 9. l'Autorità competente si esprime entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatte salve eventuali richieste di integrazione che possono essere richieste una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'Autorità medesima.
- Per quanto riguarda il taglio della legna, quali sono le procedure per i privati e le Imprese?
- I tagli boschivi all'interno del Sito sono normati dalle Misure di conservazione Sito specifiche (e prossimamente dal Piano di gestione), che indicano le modalità di gestione generali e per singoli habitat forestali. Il Regolamento forestale regionale di cui al D.P.G.R. 6 luglio 2015 n. 4/R indica i periodi di taglio e le

procedure autorizzative che riguardano i privati e le Imprese. In tal senso, occorre tenere presente che il taglio boschivo, di qualunque entità e modalità, all'interno dei Siti Natura 2000 piemontesi è sempre soggetto a comunicazione semplice di taglio. La comunica-



zione può essere effettuata dall'utente sia via internet a seguito dell'accREDITamento presso Sistema Piemonte, sia presso un qualsiasi sportello forestale della Regione Piemonte. L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese dispone di un proprio sportello forestale che può effettuare comunicazioni di taglio, iscrizione di Imprese forestali all'Albo regionale e ogni altra procedura di competenza, nonché fornire indicazioni o chiarimenti. E' prevista l'attivazione di uno sportello presso il Comune di Carrega; nel frattempo il personale dell'Ente è comunque disponibile ad effettuare sopralluoghi e fornire informazioni, nonché comunicazioni e iscrizioni di Imprese presso la Sede operativa di Lerma (AL).

IV. Materiali per la presentazione di Piani, progetti e interventi interessanti la ZSC IT1180011 “Massiccio dell'Antola, Monte carmo, Monte Legnà”

Il presente capitolo rappresenta la parte centrale del documento, e contiene gli elementi utili ai fini della presentazione della documentazione riguardante la ZSC IT1180011 “Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, indipendentemente dal soggetto proponente e dalla fattispecie da sottoporre alla procedura di valutazione. La trattazione comprende una parte introduttiva e una parte esplicativa dello schema dell'allegato “G” del DPR 357/97 e s.m.i.

1- La Scheda Guida

Il primo passo che può essere intrapreso dai proponenti di progetti o interventi interessanti la ZSC è quello di redigere la “Scheda guida” di assoggettamento alla Procedura per la valutazione di incidenza. Si tratta di una semplice scheda che descrive il progetto in modo da inquadrarne le principali caratteristiche. In questo modo l'Ente di Gestione è in grado di stabilire in modo semplice e speditivo se per la fattispecie sia necessario o meno l'assoggettamento alla Procedura. L'Ente è tenuto a rispondere entro il termine di 30 giorni. In caso l'intervento non sia giudicato passibile di provocare effetti negativi sullo stato di conservazione, viene comunicato al proponente il nulla osta. In caso contrario, viene attivata la Procedura per la Valutazione di Incidenza. Il proponente può in ogni caso rivolgersi preventivamente all'Ufficio Tecnico dell'Ente di gestione per avere ogni chiarimento o informazione e per porre qualunque quesito di natura tecnica.



2 - la Procedura per la Valutazione di incidenza

La Procedura per la Valutazione di Incidenza, normata per legge dall'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dall'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dall'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. è suddivisa nella Fase I (Screening) e nella Fase II (Valutazione appropriata). La documentazione utile alla comprensione delle diverse fasi e delle implicazioni in termini autorizzativi e procedurali è costituita principalmente dai seguenti documenti, reperibili anche sul Sito web dell'Ente di gestione www.ree-protetteappenninopiemontese.it:

- Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000: La gestione dei Siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
- Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002/2012: Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Decreto 3 settembre 2002: Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

· Descrizione del Sito Natura 2000 - ZSC IT1180011

La descrizione degli aspetti giuridico amministrativi ed ambientali del Sito, opportunamente inseriti nello Studio di Incidenza, consentono all'Autorità competente per la Procedura di Valutazione una migliore comprensione dell'intervento o Piano proposto dal committente e della sua collocazione in ambito territoriale, soprattutto al fine di esprimere una corretta formulazione delle eventuali misure di compensazione e/o mitigazione.

❖ **Elementi giuridici (compendio delle norme riguardanti il Sito Natura 2000 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà")**

A livello di inquadramento normativo valgono le seguenti definizioni:

- ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà": con tale termine, con Decreto Ministeriale 2 febbraio 2017, è stato designato il Sito Natura 2000 di 5.993 ha. già designato come SIC; tutti i SIC e le ZPS confluiranno infatti nelle "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) a formare la Rete Ecologica Europea.

- I Siti Natura 2000 sono stati riconosciuti ufficialmente con le Decisioni della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 per i Siti alpini, del 7 dicembre 2004 per i Siti continentali e del 19 luglio 2006 per i Siti mediterranei (pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/21 del 21.1.2004, L 382/1 del 28.12.2004 e L 259/1 del 21.9.2006). la ZSC IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" appartiene alla regione biogeografica continentale.



Fonti internazionali:

- Convenzione di Ramsar: è stata firmata nel 1971 ed è stata recepita in Italia con DPR 448/76. Sancisce la tutela delle zone umide di importanza internazionale come habitat per la sopravvivenza, nelle diverse fasi del ciclo vitale, degli uccelli acquatici.

- Conferenza di Stoccolma del 1972: "La Terra come capitale da preservare, nella considerazione del rapporto critico tra crescita ed ecosistema e del processo irreversibile costituito dallo sfruttamento delle risorse non rinnovabili"; la prima che su scala mondiale toccasse i temi ambientali e adottasse una dichiarazione all'interno della quale la tutela dell'ambiente diveniva parte integrante dello sviluppo, sviluppo compatibile con la salvaguardia delle risorse.

- Convenzione di Berna del 19/09/1979 "Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa".

La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la salvaguardia della flora e fauna selvatiche e dei loro habitat; inoltre impone agli stati aderenti l'attuazione di norme che garantiscano la tutela di determinate specie animali e vegetali. È stata ratificata in Italia con L. n. 503/81. Contiene le seguenti appendici:

Appendice I: specie vegetali strettamente protette.

Appendice II: specie animali strettamente protette (protezione dell'habitat).

Appendice III: specie protette.

- Convenzione di Bonn; risale al 1979 ed ha avuto attuazione con la L. n. 43 del 1983. Estende gli obiettivi di conservazione delle specie migratorie e dei loro habitat anche al di fuori dell'ambito europeo, di cui si occupa la Dir 79/409 CEE, introducendo il concetto di areale di distribuzione.

- Bat Agreement; Con riferimento ai chiroterri, il 4 dicembre 1991 è stato stipulato a Londra uno dei primi accordi nati sotto gli auspici della Convenzione di Bonn: l' "Accordo sulla conservazione delle popolazioni di chiroterri europei", citato con la denominazione sintetica di "Bat agreement". L'Accordo è diventato operativo nel 1994, quando è stato ratificato da una prima serie di nazioni, ma l'Italia ha ritardato la sua procedura di adesione, avvenuta con legge n. 104/2005.

- Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992: caposaldo dello sviluppo sostenibile, che nella sua dichiarazione sancisce i 27 principi su ambiente e sviluppo, i principi delle foreste e l'Agenda 21, tuttora attuale.



Fonti comunitarie

- Decisione del Consiglio 93/626/CE, con la quale la Comunità Europea ha approvato la Convenzione sulla diversità biologica. Su iniziativa del governo olandese, è stato adottato il programma Pan European Ecological Network da parte della Commissione europea con una serie di azioni da svilupparsi nell'arco di 20 anni. Nel '98 la Commissione europea, con comunicazione al Parlamento e al Consiglio, elabora una strategia comunitaria per la biodiversità, individuando la sua conservazione come uno dei tre obiettivi prioritari, accanto ad acqua e cambiamento climatico. La strategia prevede la redazione di appositi Piani d'azione che vengono predisposti e adottati nel marzo 2001 in numero di quattro. Questi sono stati sottoscritti dai vari organi del Consiglio e del Parlamento europeo nell'ambito dell'attuazione del programma PEEN. I settori sono: agricoltura, pesca, conservazione della natura, cooperazione economica e allo sviluppo. La volontà è quella di integrare le strategie settoriali con il tema della conservazione della biodiversità.

- Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 e s.m.i. "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche".

Art. 3: prevede la costituzione di "(...) una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000. (...) Questa rete deve garantire il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale (...)" Art. 4: "In base ai criteri di cui all'All. III (...) la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie".

All. I: tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Gli habitat considerati prioritari vengono segnalati nell'elenco con il simbolo *.

All. II: specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Le specie considerate prioritarie vengono segnalate nell'elenco con il simbolo *.

Fonti statali



- D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i. (D.P.R. 12/03/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357”): “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”.

- Legge 11/02/1992, n. 157 e s.m.i.: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Fonti regionali vigenti

- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.: “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” - parzialmente cogente. Questa norma stabilisce il nuovo assetto delle Aree protette piemontesi, con l’abrogazione delle leggi istitutive e l’individuazione dei nuovi Enti di gestione, che risultano in parte oggetto di accorpamento e/o ridenominazione e ampliamento. Inoltre, vengono normati gli aspetti amministrativi e pianificatori relativi ai Siti Natura 2000 piemontesi.

- Legge regionale del 04/09/1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016: Misure di conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte

- D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016 Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Le gnà: Misure di Conservazione Sito Specifiche

Vincolo paesaggistico e pianificazione paesaggistica regionale

Occorre ricordare che la L. n.431/85 è stata assorbita completamente dal D. Lgs n. 490/99, incorporato integralmente a sua volta dal nuovo D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., che definisce così il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale codice specifica che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, che sono: “[...] gli immobili e le aree indicate all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio [...]”.

L’area vasta di interesse, nella quale ricade la ZSC IT1180011, è costituita dalla Val Borbera. Il Piano paesaggistico regionale risulta adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in

quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.



Il Ppr, nel documento “Schede degli ambiti di paesaggio” cita le seguenti emergenze fisico-naturalistiche:

- *A Cantalupo Ligure ci s’imbatte nell’incantevole scenario delle Strette di Pertuso (inserito nel SIC “Strette della Val Borbera”), profonda gola scavata dal torrente Borbera, che qui devia bruscamente il suo corso, passando da alternanze di argille, marne e calcari complessi ad arenarie e conglomerati;*
- *La ZSC “Massiccio dell’Antola – Monte Carmo – Monte Legna” presenta una vegetazione interessante per la compresenza di specie alpine relitte alle quote più elevate (per es. Vaccinium gaultherioides) e specie relativamente termofile a bassa quota (ostrieti a roverella e cerro). Inoltre è segnalata la presenza (rarissima in Piemonte) dell’anfibio Salamandrina terdigitata;*
- *il biotopo “Strette della Val Borbera – Borghetto Borbera, Cantalupo, Grondona, Roccaforte Ligure, Rocchetta”;*
- *il biotopo “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legna – Carrega Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure”;*
- *il biotopo “Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo – Cabella Ligure, Fabbrica Curone”.*

Elementi naturali caratterizzanti il paesaggio: versante sinistro torrente Sisola e Borbera; versante in sponda destra del torrente Borbera.

Gli strumenti di salvaguardia paesaggistico ambientale dell’area della Val Borbera definiti ai sensi di legge sono elencabili come segue:

- SIC Strette della Val Borbera (IT1180009); ZSC Massiccio dell’Antola, M.te Carmo, M.te Legna (IT1180011);

ZPS Dorsale Monte Ebro – Monte Chiappo (IT1180025);

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure (D.M. 01/08/1985)

In figura a pagina seguente è riportata la delimitazione dell’area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico (retino arancione). In verde l’attuale delimitazione della ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legna”.

D.M. 1 agosto 1985


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure

Numero di riferimento regionale:
B030

Codice di riferimento ministeriale:
10005

Comuni:
Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Fabbrica Curone, Mongiardino Ligure, Montacuto (AL)





❖ **Strumenti di pianificazione (inquadramento dell'assetto di pianificazione del Sito di Importanza Comunitaria)**

E' attualmente in redazione il Piano di gestione del Sito di importanza comunitaria, obbligatorio contestualmente alle Misure di conservazione Sito Specifiche, già approvate.

❖ **Elementi per la descrizione del contesto ambientale, climatico, faunistico e floristico** (Viene fornita la scheda di classificazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel Sito e indicate le modalità per il reperimento di altre informazioni utili alla descrizione dell'area interessata dal piano o dall'intervento di cui è richiesta la valutazione)

● **Scheda degli habitat e delle specie di interesse comunitario:**

La classificazione del contesto biologico e ambientale di un'area è sempre passibile di modifiche e aggiornamenti. Quanto segue rappresenta la base conoscitiva della ZSC IT 1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte carmo, Monte Legnà" e degli elementi che ne hanno giustificato l'approvazione da parte della Commissione europea. Per la redazione di uno Studio di incidenza occorre in ogni caso riferirsi a dati aggiornati, in quanto la Valutazione di incidenza deve essere espletata sulla base "dei migliori (più aggiornati) dati scientifici disponibili". Per questo motivo occorre contattare l'Ufficio Tecnico dell'Ente di Gestione al fine di ottenere eventuali informazioni scientifiche aggiornate.

- Comuni territorialmente interessati: Carrega Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure

- Superficie del Sito di Importanza Comunitaria : 5.993 ha

- **Motivi di interesse:** La caratteristica che rende peculiare la ZSC in ambito piemontese è quella di rappresentare un esempio di ambiente silvo-pastorale di stampo appenninico con impronta mediterraneo montana (meso e oro-mediterranea), che permette la compresenza di vegetazione ad inclinazione mediterranea (come le formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo, cod. habitat 6210*) in mosaico con vegetazione microterma data da relitti disgiunti di vegetazione alpina (vaccinienti, cod. habitat 4030) e dalla presenza in alcuni impluvi di specie arboree di mesofile quali carpino bianco, frassino maggiore, ecc... La componente faunistica risulta di particolare valore conservazionistico in ambi-

to comunitario, in particolare l'erpetofauna legata al complesso reticolo idrografico rappresentata da *Rana italica*, *Salamandrina terdigitata* e *Speleomantes strinatii*. Del pari, la mammalofauna annovera il lupo *Canis lupus* (*), specie prioritaria, e varie specie di chirotteri di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE. Di queste è possibile elencare le seguenti (R. Toffoli, 2015, *ined.*)



Specie	IUCN Red List	European Red List	Lista Rossa Nazionale	Allegati Direttiva 92/43/CEE
<i>Barbastella barbastellus</i>	NT	VU	EN	II, IV
<i>Myotis daubentonii</i>	LC	LC	LC	IV
<i>Nyctalus leisleri</i>	LC	LC	NT	IV
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	LC	LC	LC	IV
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	LC	NT	VU	II, IV
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	LC	NT	EN	II, IV

Tabella 1 - Specie rilevate nel la ZSCIT1180011, categoria di rischio a livello mondiale (Lista Rossa IUCN) e nazionale (Lista Rossa Nazionale) e loro inclusione negli allegati di Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

DD = dati non sufficienti; LC = minor interesse; NT = quasi in pericolo; VU = vulnerabile; EN = in pericolo

II = allegato II di Direttiva Habitat "Specie animali e vegetali la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione"

IV = allegato IV di Direttiva Habitat "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che necessitano di una stretta protezione"

N.B. 📍 Le informazioni riguardanti gli habitat e le specie presenti nel Sito possono essere reperite consultando le Misure di conservazione Sito Specifiche e contattando l'Ente di Gestione. A questo scopo è possibile, per quanto riguarda eventuale documentazione attualmente non presente sul web o non ancora pubblicata, inclusa cartografia tematica, richiederne l'accesso ai fini della consultazione all'indirizzo: areeprotetteappenninopiemon-tese@ruparpiemonte.it.

L'Analisi dell'intervento - l'allegato "C" della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (all. G D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.): "Contenuti della relazione per la valutazione d'incidenza dei piani e dei progetti"

Completata la parte introduttiva dello Studio di incidenza, occorre procedere alla parte sostanziale, nel rispetto dello schema contenuto nell'allegato "C" della L.R.

n. 19/2009 e s.m.i. La trattazione che segue può fornire elementi utili all'inserimento delle informazioni necessarie per la corretta stesura del documento.



Nell'allegato si specifica come "le interferenze di piani e progetti" debbano "essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche ed ecologiche" e come le interferenze debbano "tenere conto della qualità, delle capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia CORINE LAND COVER".

1. Caratteristiche dei piani e progetti

La descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere, delle dimensioni e dell'ambito di riferimento attiene completamente alla competenza del proponente. La descrizione della eventuale complementarità con altri piani e/o progetti è fondamentale per la corretta interpretazione delle ricadute ambientali delle fattispecie presentate. La descrizione dell'uso delle risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento, dei rischi potenziali e dei disturbi ambientali prodotti deve avvenire in modo particolareggiato, in specifica relazione alle caratteristiche del sito e delle specie presenti. A questo scopo è possibile contattare il personale tecnico dell'Ente Parco per l'individuazione di specie indicatrici o di particolare importanza presenti nell'area interessata, considerando il quadro geomorfologico complessivo. In tale ambito risultano fondamentali le carte di vocazionalità.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Il quadro delle interferenze è il più complesso, in quanto occorre una conoscenza dettagliata dell'area interessata e degli effetti che determinate previsioni progettuali o di piano possono avere sull'ecosistema, considerando le componenti abiotiche (ambito chimico-fisico) e biotiche (ambito organico) e le relative connessioni ecologiche, solitamente di particolare complessità. Esiste una ricca bibliografia in merito all'analisi degli impatti ambientali e dei limiti di tollerabilità dei sistemi organici ed ecologici nei confronti delle perturbazioni indotte dalle attività umane. La presenza di determinate specie animali e vegetali che ricoprono il ruolo di indicatori e le caratteristiche idrogeologiche e morfologiche del territorio costituiscono una guida fondamentale per la descrizione delle interferenze.

Cartografia

Lo standard regionale per la proiezione cartografica è il datum UTM WGS 84, mentre i dati geografici devono essere forniti in almeno uno dei seguenti formati:

- Shape file

- File di interscambio E00



V. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Lussemburgo: ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000, 69 pagg., La gestione dei Siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Spagnesi M. e L. Zambotti, 2001 - Raccolta delle norme nazionali ed internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica
- Lussemburgo: ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002, 76 pp. Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Decreto 3 settembre 2002: Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
- Giordano V., Lazzarini M., Bogliani G. - Fondazione Lombardia per l'ambiente (www.flanet.org), 2002, Biodiversità animale in ambiente urbano
- Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 - Guida al riconoscimento di Ambienti e specie della Direttiva Habitat in Piemonte. Regione Piemonte
- European Commission DG Environment, Nature and biodiversity, Aprile 2003 - Interpretation manual of european union habitats
- Quaderni di Natura e Paesaggio del Verbano Cusio Ossola numero 5. La conservazione della biodiversità nelle Alpi occidentali: Rete Natura 2000, ricerca, pianificazione, gestione e tutela - Atti del convegno, Stresa, 28 novembre 2003
- Nature-GIS, A European Thematic Network for Protected Areas, Nature Preservation and Geographical Information - Office for Official Publication of the European Communities Genova 2005 by GISIG Via Piacenza , 54, 16138 Genova, Italy
- Andreone, F., Sindaco, R. (eds.) (1999). Erpetologia del Piemonte e della Valle d'Aosta: Atlante degli anbi e dei rettili. Monografie XXVI (1998), Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino.
- Sindaco, R.; Grieco, C. (Alytes, vol. 30, 2014) Monitoring of *Salamandrina perspicillata* (Savi, 1821) and *Rana italica* Dubois, 1987, twenty years later (Amphibia: Salamandridae, Ranidae)

- Giovanni Boano, Roberto Sindaco, Elisa Riservato, Sergio Fasano, Renato Barbero, 2007. Atlante degli odonati del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione naturalistica piemontese, Memorie Vol. VI; 160 pp.



VI. NOTE FINALI

L'Ente gestore del Sito Natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" si identifica con l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese. Ad esso devono essere indirizzati i materiali progettuali e descrittivi riguardanti la Procedura per la valutazione di incidenza (elaborati del progetto preliminare, Scheda guida, Studio di incidenza). Il Settore regionale competente è La Direzione Ambiente, Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, via Torino, Dirigente Dott. Vincenzo Maria Molinari. L'Ente di Gestione, nel quadro delle competenze definite dalle norme vigenti e dal proprio Statuto, si occupa di conservazione e gestione del territorio e della biodiversità e predispone progetti e ricerche volte all'espletamento degli obblighi comunitari derivanti dalla gestione della Rete Natura 2000, inclusi programmi di partecipazione a bandi di finanziamento comunitari come PSR, LIFE etc...


L'Ente fornisce inoltre supporto tecnico e normativo per gli adempimenti nel campo ambientale e dell'informazione geografica e scientifica riguardante la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

[DOVE INDIRIZZARE LA SCHEDA GUIDA E GLI STUDI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA](#)

- Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, Ufficio amministrativo via Umberto I 32/A, 15060 Bosio (AL) - Tel/fax. 0143.684777
Posta certificata: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
Direzione: andrea.degiovanni@areeprotetteappenninopiemontese.it

[PER OTTENERE INFORMAZIONI PRELIMINARI:](#)

- Ufficio tecnico Ente Parco, Sede operativa, via Baldo 29, Lerma (AL) tel./fax: 0143.877825/26 - si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì.
Uff. Tecnico, ambito Gestione ambientale, conservazione, agro silvo pastorale:
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it / 3356961652
Ambito Vigilanza: giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it / 3356961784



Rio Ghiaion